(N. 299)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1953 (V. *Stampato N.* **452**)

d'iniziativa del Deputato ERMINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1953

Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ferme restando le due sessioni di cui allo articolo 164 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nel periodo corrente tra il 1° e il 15 febbraio di ogni anno avrà luogo, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, un appello di esami di profitto e di laurea o diploma, quale prolungamento della sessione autunnale.

In detto appello è consentito agli studenti di sostenere un solo esame di profitto, oltre a q·· lo di laurea o diploma.

Art. 2.

La disposizione di cui al secondo comma del precedente articolo, entrerà in vigore a decorrere dal febbraio 1955 e non sarà applicabile agli studenti iscritti sino a tutto l'anno 1952–1953.

Nel febbraio 1954 possono essere ripetuti anche gli esami eventualmente sostenuti con esito negativo per la prima volta nella sessione autunnale.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)